



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

Oggetto: C.I. 13928_ 4.11 - Rafforzamento azione P.A.: Edilizia Comunale della terraferma. Interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti - CUP F74H17000380001

PROGETTO ESECUTIVO

Schema di contratto

(articolo 43, comma 1, regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)



Mestre, 28/06/2017

PROGETTISTI: Geom. Chiara Furlanetto

RUP: Arch. Silvia Loreto

P.I. Andrea De Martin Fabbro

Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale e Scolastica - Dirigente Arch. Silvia Loreto
tel. 041.2748092 - 9800 fax 041.2748611 - 9855 E-mail silvia.loreto@comune.venezia.it
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona, 63 - 30170
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita' ISO 9001:2008



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

		<i>Euro</i>
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	498.000,00
b)	Importo lavori in economia	100.000,00
c)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	22.000,00
1)	Totale appalto	620.000,00
d)	Somme a disposizione dell'amministrazione	180.000,
2)	Totale progetto	800.000,00



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

COMUNE DI VENEZIA

Rep. n° del

CONTRATTO D'APPALTO

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A: "EDILIZIA COMUNALE DELLA TERRAFERMA.
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI
- " (C.I. 13928)

CUP: F74H17000380001 – CIG:.....

L'anno duemila....., il giorno..... del mese di, nella Sede Municipale
del Polo Tecnico (ex carbonifera), in Mestre, viale Ancona n. 63.

TRA:

a), nato a il, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di
....., domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente
atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia. Codice fiscale n.:
00339370272.

b), nato a il, residente in, Via n., in qualità di
..... dell'impresa, come risulta dal certificato dell'Ufficio Registro delle Imprese della
C.C.I.A.A. di, in data Prot. CEW/, che agisce quale impresa appaltatrice in forma
singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

Domicilio fiscale dell'Impresa: - Codice fiscale e partita I.V.A. n.:

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)

capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo

costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa con sede in, via..... Codice fiscalee partita I.V.A. n. ;

2- impresa

con sede in, via codice fiscale e partita I.V.A. n.;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta comunale n. , divenuta esecutiva per decorso del termine il , depositata agli atti del Comune di Venezia, sono stati approvati i progetti, rispettivamente, definitivo ed esecutivo dei lavori di EDILIZIA COMUNALE DELLA TERRAFERMA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI per un importo dei lavori da appaltare di € 620.000,00 di cui € 498.000,00 oggetto dell'offerta mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato mediante : ribasso sull'elenco



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

prezzi posti a base di gara / offerta a prezzi unitari e € 22.000,00 quali oneri per la sicurezza ed € 100.000,00 per opere in economia, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

- che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Direttore della Direzione Interdipartimentale Gare, Contratti - Economato del Comune di Venezia in data n. , i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al %, sul prezzo a base di gara e allegata al presente atto sotto la lettera

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto e dall'elenco prezzi, integranti il progetto e allegati al presente



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

atto sotto le lettere....., nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € (diconsi) di cui:

- a) €
- b) € quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
- c) € quali lavori in economia

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeeee del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2, comma 1 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel , Comune di Venezia, presso :

*Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale e Scolastica - Dirigente Arch. Silvia Loreto
tel. 041.2748092 - 9800 fax 041.2748611 - 9855 E-mail silvia.loreto@comune.venezia.it
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona, 63 - 30170
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008*



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

1. nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori.
2. **(ove non abbia in tal luogo uffici propri)** presso la Direzione, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciute.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 12-bis.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «.....», gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

.....

4. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l'art. 4 del capitolato generale d'appalto sulla condotta personale dei lavori da parte dell'appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 153, commi 1 e 4, del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 485 (QUATTROCENTOTTANTACINQUE) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura -, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'allegato 1, lettera a) al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 07/09/2015 tra Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai ai documenti di gara.

Articolo 6. Penale per i ritardi .

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad €

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.¹

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 159 del D.P.R. 207/2010.

2. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, ad esclusione del comma 4, del D.P.R. 207/2010.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le

¹ Occorre tenere presente che la somma delle due penali del comma 1 e del comma 2 non può superare l' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 145, comma 3 del D.P.R. 207/2010.



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino **all'emissione del certificato di regolare esecuzione;**
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) le verifiche analitiche delle terre e rocce di scavo preventivi al trasporto alle discariche autorizzate, ovvero al reimpiego in loco, comprensivo del deposito provvisorio delle terre e rocce di scavo nelle more dei risultati delle verifiche effettuate;
- i) la custodia e la conservazione delle opere fino **all'emissione del certificato di regolare esecuzione.**

3. L'appaltatore è altresì responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale d'appalto approvato con D.P.R. 145/2000.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

5. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25;

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi **al netto del ribasso contrattuale**.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 106 D.Lgs n. 50/2016 e art. 43, comma 8 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto chiede, come risulta dalla dichiarazione in data, che costituisce parte integrante del presente contratto, l'anticipazione prevista dall'art.35, comma 18 del D.Lgs. n.



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

50/2016, pari al 20% dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al suindicato art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. All'appaltatore verrà corrisposto il pagamento in acconto, al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore a 150.000,00 € (centocinquantamila), al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2. Il pagamento del saldo, qualunque sia l'ammontare, comunque non inferiore al 10%, verrà effettuato, previa costituzione della fideiussione di cui all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, II comma, del codice civile.

4. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento, è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

ART. 12 bis – OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 4 comma 3. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

4. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 25 comma 2bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

2. Il certificato di **regolare esecuzione** è emesso entro il termine perentorio di **tre** mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di **diregolare esecuzione**, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di **regolare esecuzione**; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81 del 2008;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelati che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) ritardi imputabili all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori, così come disciplinato dall'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché quanto previsto dalle leggi dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante, a sensi dell'articolo 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Tit. IV del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento (eventualmente integrato come al punto ...) e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26 comma 3 del



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla comunicazione in via telematica pervenuta in data, numero e archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero, trasmessa dalla Prefettura di, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 252 del 1998.

1. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

2. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

3. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI

Veneto allegato ai documenti di gara.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

3. La stazione appaltante nei casi e nei limiti di cui all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, procede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

5. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. N. 159/2011.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante n. in data rilasciata dalla società/dall'istituto
..... agenzia/filiale di per l'importo di € pari al



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

..... per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art.103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l' appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di **regolare esecuzione**, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di €

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di €



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del pre- sente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri col- laboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento in- terno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014.

2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codi- ce di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta co- municazione.

3. La violazione degli obblighi di cui alle Deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

*Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale e Scolastica - Dirigente Arch. Silvia Loreto
tel. 041.2748092 - 9800 fax 041.2748611 - 9855 E-mail silvia.loreto@comune.venezia.it
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona, 63 - 30170
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008*



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;
- il capitolato speciale d'appalto;
- le relazioni generali;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
- il piano di manutenzione dell'opera;
- il cronoprogramma.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, nel regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti rimaste in vigore e nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.



Direzione Lavori Pubblici
Edilizia Comunale e Scolastica
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. 25 pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

letto confermato e sottoscritto

Venezia/Mestre, li'

Il Dirigente

.....

La Ditta

.....